

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2015
392/2015/R/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI TAP AG, IN QUALITÀ DI GESTORE
DI TRASPORTO INDIPENDENTE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 luglio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante "*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*" (prot. Autorità n. 019040, del 23 maggio 2013, di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D.lgs. 93/11);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2013, recante la concessione di un'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto del 13 marzo 2013);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013, recante integrazione delle richieste della Commissione europea relativamente alla

concessione dell'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto del 25 giugno 2013);

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11) recante la disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell'energia elettrica;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 22/2012/A) recante modalità di trattamento, da parte degli Uffici dell'Autorità, delle informazioni sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 78/2013/R/gas), recante “Adozione dell'*Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG's Exemption Application*, ai sensi del comma 3.4 delle linee guida dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas approvate con deliberazione 151/2012/R/gas” (di seguito: *Joint Opinion*);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas), recante “Recepimento delle integrazioni richieste dalla Commissione Europea in merito all'*Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG'S Exemption Application*, adottata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 78/2013/R/gas” e il relativo Allegato;
- la deliberazione dell'Autorità 13 febbraio 2014, 51/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 51/2014/R/gas) recante verifica e approvazione del programma di adempimenti predisposto da TAP AG secondo la *Final Joint Opinion*;
- la determina 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore dell'allora Direzione Tariffe dell'Autorità (di seguito: determina 4/11) recante modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11;
- la comunicazione di TAP AG del 1 luglio 2015 (protocollo Autorità 020098 del 3 luglio 2015, di seguito: comunicazione del 1 luglio 2015).

CONSIDERATO CHE:

- la società TAP AG ha presentato, al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 239/04, istanza di esenzione con riferimento a un progetto di un nuovo *interconnector* che attraversi la Grecia e l'Albania (di seguito: gasdotto TAP) che comporta, ai fini dell'esenzione, la necessità di coinvolgere anche le autorità omologhe all'Autorità, per la Grecia, la *Regulatory Authority for Energy* (di seguito: RAE) e per l'Albania l'*Enti Rregulator I Energjise* (di seguito: ERE);

- la predetta istanza includeva, tra le altre cose, una richiesta di esenzione dalla disciplina sulla separazione proprietaria di cui all'articolo 9, comma 1, della direttiva 2009/73/CE;
- l'Autorità, con la deliberazione 78/2013/R/gas, ha adottato la *Joint Opinion*, recante il prescritto parere ai fini del rilascio della decisione formale di esenzione, da parte delle autorità competenti, in merito alla citata istanza presentata dalla società TAP AG;
- con decreto del 13 marzo 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il provvedimento di esenzione che richiama integralmente la *Joint Opinion*, senza alcuna modifica, aggiungendo ulteriori prescrizioni relative alle misure di promozione della concorrenza applicabili in Italia;
- con la deliberazione 249/2013/R/gas, l'Autorità ha adottato le integrazioni richieste da parte della Commissione europea relativamente al paragrafo 4 della *Joint Opinion* (il paragrafo 4 come emendato dalla deliberazione 249/2013R/gas è di seguito definito *Final Joint Opinion*);
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha recepito le integrazioni e modifiche contenute nella decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013 che richiama integralmente la *Final Joint Opinion*, senza alcuna modifica;
- il paragrafo 4.5 della *Final Joint Opinion* prevede l'esenzione di TAP AG dalla disciplina sulla separazione proprietaria di cui all'articolo 9, comma 1 della direttiva 2009/73/CE per un periodo di 25 anni decorrenti a partire dall'entrata in esercizio dell'infrastruttura;
- il paragrafo 4.5, punto 1 della *Final Joint Opinion* subordina, inoltre, il rilascio dell'esenzione di cui sopra all'attuazione di una separazione funzionale di TAP AG dai suoi azionisti prima dell'assegnazione della capacità a seguito della prima *Booking Phase*, che è stata avviata il 17 marzo 2014;
- in particolare, il citato paragrafo della *Final Joint Opinion* impone alla predetta società:
 - di elaborare un programma di adempimenti da sottoporre alle Autorità per la loro approvazione, finalizzato a garantire la parità di trattamento tra i partecipanti alla prima *Booking Phase* e a evitare la divulgazione di informazioni commercialmente sensibili ai propri azionisti, e
 - di nominare un responsabile della conformità, non oltre un mese dalla data di approvazione del programma di adempimenti da parte delle Autorità;
- il paragrafo 4.5, punto 2 della *Final Joint Opinion* prevede, infine, che TAP AG sia certificato in qualità di gestore di trasporto indipendente del gas naturale prima dell'inizio della costruzione dell'infrastruttura e non oltre il 1 gennaio 2018 e che a tal fine:

- TAP AG presenti un'istanza di certificazione ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11, qualora applicabile, della direttiva 2009/73/CE;
- TAP AG sia certificata, in ciascuno degli stati membri attraversati dal gasdotto TAP, dalle rispettive autorità di regolazione nazionali sulla base dei requisiti di separazione previsti dalla *Final Joint Opinion*;
- ai fini della certificazione, le autorità di regolamentazione verifichino la conformità da parte di TAP AG al modello del gestore di trasporto indipendente del gas naturale ("modello ITO") previsto dal Capo IV della direttiva 2009/73/CE, ad eccezione dell'articolo 22 della medesima direttiva che prevede l'obbligo da parte del gestore di trasmettere alle autorità di regolazione un piano decennale di sviluppo della rete;
- in data 5 febbraio 2014, la società TAP AG, ai sensi del richiamato paragrafo 4.5, punto 1, della *Final Joint Opinion*, ha presentato una proposta di programma di adempimenti contestualmente all'Autorità, a RAE ed ERE al fine di ottenere la loro approvazione in merito;
- con la deliberazione 51/2014/R/gas l'Autorità ha approvato il programma di adempimenti presentato da TAP AG secondo il paragrafo 4.5, punto 1 della *Final Joint Opinion*;
- con la comunicazione del 1 luglio 2015, TAP AG ha presentato all'Autorità, a RAE ed ERE, istanza di certificazione in qualità di gestore di sistema di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto) ai sensi del paragrafo 4.5 punto 2 della *Final Joint Opinion*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 10, paragrafo 4, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione vigilino, in permanenza, sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, delle direttive, da parte dei gestori di un sistema di trasporto e, al fine di assicurare tale rispetto, avviino una procedura di certificazione:
 - quando ricevono notifica dal gestore;
 - di loro iniziativa, quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori rischia di concretare una violazione dell'articolo 9 delle direttive, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - su richiesta motivata della Commissione;

- l'articolo 10, paragrafo 5, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione adottino una decisione di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione; decorso questo termine, la certificazione si presume accordata; la decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al successivo punto;
- l'articolo 10, paragrafo 6, della citata direttiva, prevede che l'autorità di regolamentazione notifichi, senza indugio, alla Commissione, la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 10, paragrafo 8 della richiamata direttiva prevede che le autorità di regolamentazione e la Commissione europea garantiscano la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili trattate nell'ambito della procedura di certificazione;
- l'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE regola la procedura di certificazione dei gestori di sistemi di trasporto nel caso di controllo da parte di una o più persone di paesi terzi non appartenenti all'Unione europea;
- l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE 715/2009, prevede che la Commissione esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore di sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11 e l'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento CE 715/2009 prevede che, entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione di un gestore di un sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito, nell'ordinamento nazionale, i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di un sistema di trasporto;
- l'art. 9, commi 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. 93/11 dispone gli adempimenti a carico dell'Autorità ai fini della certificazione dei gestori di trasporto in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;

- l'art. 43, comma 2, del D.lgs. 93/11 prevede che l'Autorità garantisca l'adempimento, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione e, se necessario, dei proprietari di tali sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/73/CE e dei regolamenti 713/2009/CE e 715/2009/CE.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione per i gestori di sistemi di trasporto previste dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11;
- il comma 4.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità avvii una procedura di prima certificazione:
 - a) su istanza dei nuovi gestori di trasporto che avviano l'attività in data successiva alla pubblicazione del provvedimento;
 - b) d'ufficio per i soggetti di cui al comma 3.1 esistenti alla data di pubblicazione del provvedimento;
- il comma 5.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni prescritte dalle disposizioni della direttiva 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, adotti la decisione di certificazione preliminare entro quattro mesi dalla ricezione delle informazioni stesse; decorso tale termine senza che la decisione sia stata adottata, la certificazione preliminare si intende accordata;
- il comma 5.7, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 3, del regolamento CE 715/2009, congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti; tutte le informazioni ricevute sono comunque a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;
- il comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione europea, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori interessati; la decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità;
- con la determina 4/11, il Direttore dell'allora Direzione Tariffe dell'Autorità ha previsto modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11 che assicurino la riservatezza, l'integrità e la non ripudiabilità delle medesime informazioni;
- con la deliberazione 22/2012/A, l'Autorità ha istituito modalità specifiche per la custodia e il trattamento, da parte degli Uffici dell'Autorità, delle informazioni

sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione volte ad assicurarne la riservatezza e l'integrità nell'ambito delle attività di analisi necessarie alle procedure di certificazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nella comunicazione del 1 luglio 2015, TAP AG ha informato di aver messo a disposizione dell'Autorità, di RAE ed ERE, tutta la documentazione necessaria alla procedura di certificazione in apposito ambiente informatico accessibile da remoto al solo personale autorizzato dalle medesime autorità;
- l'ambiente informatico predisposto da TAP AG consente la condivisione della documentazione inviata ai fini delle procedura di certificazione con gli Uffici dell'Autorità, di RAE e di ERE, nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e non ripudiabilità delle informazioni contenute nella medesima documentazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare, ai sensi del comma 4.1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, un procedimento finalizzato alla certificazione di TAP AG in qualità di gestore di un sistema di trasporto secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 93/11 e dalla direttiva 2009/73/CE;
- prevedere, nell'ambito del citato procedimento, le necessarie attività di interazione con RAE ed ERE, finalizzate all'adozione di una decisione congiunta di certificazione di TAP AG secondo il modello ITO conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV della direttiva 2009/73/CE, ad eccezione dell'articolo 22 della medesima direttiva, come prescritto dal paragrafo 4.5, punto 2 della *Final Joint Opinion* ;
- prevedere, nell'ambito del suddetto procedimento, in deroga alle disposizioni previste dalla determina 4/11 del Direttore dell'allora Direzione Tariffe dell'Autorità e della deliberazione 22/2012/A, che TAP AG metta disposizione degli Uffici dell'Autorità la documentazione necessaria al procedimento in oggetto tramite apposito ambiente informatico accessibile da remoto solamente al personale autorizzato nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e non ripudiabilità delle informazioni contenute nella medesima documentazione

DELIBERA

1. di avviare, ai sensi del comma 4.1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, un procedimento per la certificazione di TAP AG , in qualità di gestore di trasporto indipendente secondo quanto previsto dal D.lgs. 93/11 e dalla direttiva 2009/73/CE;
2. prevedere, nell'ambito del citato procedimento le necessarie attività di interazione con RAE ed ERE, finalizzate all'adozione di una decisione congiunta di certificazione di TAP AG secondo il modello ITO conformemente alle disposizione di cui al Capo IV della direttiva 2009/73/CE, ad eccezione dell'articolo 22 della medesima direttiva, come prescritto dal paragrafo 4.5, punto 2 della *Final Joint Opinion*;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore del Dipartimento per la Regolazione dell'Autorità;
4. di prevedere che TAP AG metta a disposizione dell'Autorità tutta la documentazione necessaria al procedimento in apposito ambiente informatico accessibile da remoto solamente al personale appositamente autorizzato degli Uffici dell'Autorità;
5. di prevedere che il procedimento si concluda decorsi due mesi dalla pubblicazione del parere della Commissione europea di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento CE 715/2009;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione europea, al Ministro dello Sviluppo Economico e a TAP AG;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni